



Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro

00182 ROMA - VIA LA SPEZIA, 35-1/A - CAS. POSTALE 4208 - TEL. 06 77.20.14.67 (R.A.) - FAX 06 77.20.14.56 - C.F. 80097130589
E-Mail: presidenza@enalcaccianazionale.it - www.enalcaccianazionale.it

PRESIDENZA NAZIONALE

CIRCOLARE N. 5

30 LUG 2019
ROMA, _____

Prot. 2895

Oggetto: Tesseramento anno 2019.
Tessera Caccia Super con
Copertura n. 3 cani

ALLE SEZIONI PROVINCIALI
ENALCACCIA P.T.
LORO SEDI

ALLE DELEGAZIONI
REGIONALI ENALCACCIA P.T.
LORO SEDI

e, p.c.: AI SIGNORI CONSIGLIERI
NAZIONALI ENALCACCIA P.T.
LORO SEDI

AI COMPONENTI IL
COLLEGIO SINDACALE
ENALCACCIA P.T.
LORO SEDI

Allegato 1

Per corrispondere alle richieste pervenute da alcune Sezioni Provinciali, la Presidenza Nazionale ha insistentemente interessato, con la collaborazione del Broker WILLIS, la Società Assicuratrice ALLIANZ allo scopo di ottenere l'integrazione delle garanzie già fornite dalla Compagnia con la previsione di una copertura assicurativa, associata alla Tessera Super, di tre cani.

A seguito dell'azione svolta, l'ALLIANZ ha recentemente comunicato la propria disponibilità a fornire le garanzie richieste con lo stesso premio applicato per il secondo cane. Nella polizza per tre cani sono state inoltre confermate tutte le condizioni stabilite per la polizza in corso con copertura n. 2 cani.

In relazione a quanto precede si è quindi provveduto all'istituzione di un nuovo tipo di tessera – **Tessera Caccia Super con Copertura Tre Cani** – al costo previsto di € 190,00.



**Unione Nazionale
Enalcaccia
Pesca e Tiro**

Nella prossima riunione il Consiglio Nazionale definirà i criteri di riparto del maggior provento di € 30,00 della tessera in questione rispetto a quella con copertura due cani, peraltro in larga parte assorbito dai costi assicurativi e dai costi di stampa delle tessere.

Si fornisce in allegato un riepilogo generale del costo, delle condizioni assicurative e delle clausole contrattuali concernenti i rischi oggetto delle coperture fornite dalla tessera in questione.

* * *

Considerato che è in corso la campagna di tesseramento 2019 la Presidenza Nazionale ha curato l'allestimento e stampa del nuovo tipo di tessera, di cui si trasmette alle Sezioni Provinciali un congruo numero unitamente alla presente circolare.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessario.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Avv. Lamberto Cardia)

TESSERA CACCIA SUPER 2019 CON COPERTURA N. 3 CANI

- COSTO € 190,00

(in c/c postale)

CONDIZIONI ASSICURATIVE

Massimali

R.C.V.T.: (estesa a coniuge, genitori, figli, parenti ed affini conviventi o non con l'assicurato)

- € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:
€ 5.000.000,00 per ciascuna persona danneggiata
€ 5.000.000,00 per danni a cose od animali di Terzi.

INFORTUNI:

- € 200.000,00 per il caso di morte;
€ 200.000,00 per il caso di Invalidità Permanente;
€ 40,00 diaria giornaliera per Indennità da Ricovero (massimo gg. 60) – **diarie non cumulabili**;
€ 20,00 diaria giornaliera per Inabilità Temporanea (massimo gg. 30) – **diarie non cumulabili**;
€ 40,00 diaria giornaliera per Indennità da Ingessatura (massimo gg. 90) – **diarie non cumulabili**.

FRANCHIGIE

Per i casi di invalidità permanente, l'indennità sui primi 52.000,00 euro di somma assicurata verrà riconosciuta senza applicazione di alcuna franchigia; sulla somma eccedente verrà applicata una franchigia del 3% che scompare al 15%.

I massimali dell'assicurazione infortuni (per morte e invalidità permanente) per i soci con età superiore a 75 anni sono ridotti al 50%.

GARANZIE R.C.V.T.

La Tessera caccia Super con copertura n. 3 cani comprende altresì le seguenti coperture assicurative per i rischi derivanti:

- a) dall'esercizio della caccia, compresi quelli derivanti dalla carica, dalla scarica delle armi nonché dalla pulizia delle armi effettuate sul luogo di caccia o nell'abitazione del Socio tesserato, (o per quanto concerne i successivi punti b) e c) nei poligoni e campi di tiro e quelli derivanti dall'uso dell'arco);

- b) dall'esercizio del tiro a volo anche nei confronti dei Soci tiravolisti con tessera caccia muniti della licenza di porto d'armi per uso sportivo;
- c) dall'esercizio del tiro a segno con armi da fuoco (fucili e pistole) o pneumatiche, con archi e balestre;
- d) dall'esercizio della cinofilia in occasione delle manifestazioni indette dall'UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO e dei suoi organi periferici, nonché dalle manifestazioni riconosciute dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana;
- e) dalla proprietà dei cani da caccia sia durante l'esercizio venatorio che in qualsiasi altra occasione, purché detti cani siano regolarmente denunciati secondo le leggi e i regolamenti nazionali (anagrafe canina);
- f) dall'addestramento del cane da caccia purché l'addestramento sia effettuato nelle zone regolarmente autorizzate e nei periodi consentiti;
- g) l'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante agli Assicurati, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, dai cani impiegati nella caccia, anche se di proprietà di terzi a condizione che tanto il proprietario quanto il cacciatore che ha temporaneamente in uso i cani (comunque nell'ambito del nucleo familiare) risultino entrambi associati all'Unione Enalcaccia Pesca e Tiro, per tutte quelle attività previste dalla presente sezione.

Le garanzie previste in polizza s'intendono valide anche :

- ⇒ in occasione d'interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle autorità competenti;
- ⇒ in occasione di attività di censimento della fauna selvatica cacciabile, nonché ai lavori di ripristino ambientale;
- ⇒ in occasione di recupero, con cani da traccia, degli ungulati feriti – le attività di recupero sono regolamentate dal disciplinare Regionale e possono essere effettuate con utilizzo di armi e di cani su tutto il territorio e in qualsiasi giorno dell'anno;
- ⇒ in occasione delle cacce "selettive" organizzate dalla Regione o da Ente diverso dalla Regione, purché avvengano in Parchi Nazionali e aree protette riconosciute e secondo le stesse modalità previste dalle Regioni, per l'abbattimento di alcune specie stabilite dal Comitato Regionale e su invito dello stesso comitato alle Unioni Provinciali o ai singoli iscritti ENALCACCIA; il che può avvenire anche in giornate non previste dal normale calendario venatorio;
- ⇒ danni derivanti dalla manutenzione e preparazione dell'attrezzatura inerente alle attività indicate, compresa la sistemazione del sito e del capanno per gli appostamenti fissi e non, anche nei periodi non compresi nel calendario venatorio.
- ⇒ Si precisa che la garanzia è operativa, purché siano rispettate le condizioni previste negli articoli precedenti:
 - a) Indipendentemente dall'età dell'Assicurato / Tesserato;
 - b) Anche se l'evento dannoso dovesse derivare da scoppio del fucile.

La garanzia è prestata altresì per il legale rappresentante pro-tempore dell'Ente.

La società dà atto che saranno considerati Terzi, nei confronti del Socio Assicurato, anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e qualsiasi altro parente od affine che conviva o non conviva con l'Assicurato.

ESCLUSIONI

S'intendono esclusi i rischi inerenti al confezionamento di munizioni ovunque effettuato; sono altresì esclusi i rischi inerenti all'uso di qualsiasi mezzo di trasporto fatta eccezione per le piccole imbarcazioni senza motore usate in paludi, laghi, mare e corsi d'acqua.

La garanzia non è operante se l'Assicurato non è in regola con il porto d'armi e con le altre autorizzazioni o permessi prescritti dalle Leggi e Regolamenti sulla caccia o dai regolamenti concernenti le gare cinofile, in quagliodromi ed i campi da tiro.

La garanzia non è valida se il danno è provocato in violazione alle norme o Leggi di Pubblica sicurezza, od in occasione di caccia di frodo, di atti di bracconaggio e di caccia in ore notturne.

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre, inoltre, la responsabilità per i danni:

- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- verificatesi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzioni ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

GARANZIE INFORTUNI

Agli effetti e per la validità delle presenti garanzie si intendono richiamati ed operanti i punti a), b), c), d), e) ed f) (escluso paragrafo g) delle GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate nonché delle relative ESCLUSIONI.

S'intendono, inoltre, considerati infortunio anche:

- i morsi di vipere;
- lo scoppio dei fucili;
- l'annegamento;
- l'asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;

- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le ernie traumatiche;
- le lesione (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
- le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
- la folgorazione.

ESCLUSIONI

In ogni caso la garanzia stessa si intende operante solo mentre gli iscritti praticano quanto correlato all'esercizio dell'attività venatoria ed alle attività elencate nei punti a), b), c), d), e) ed f) (escluso paragrafo g) delle GARANZIE R.C.V.T, con esclusione quindi degli Infortuni avvenuti in altre circostanze.

Sono sempre esclusi i rischi inerenti all'uso e alla guida di qualsiasi mezzo di trasporto (ad eccezione delle barche senza motore per le esigenze connesse alla caccia e/o alla pesca) e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.

Inoltre:

COPERTURA DI N.3 CANI

Massimale per indennizzo in caso di morte per ogni cane assicurato di proprietà fino a € 500,00 (con scoperto del 10%) sia durante l'esercizio della caccia sia durante i periodi di allenamento per: lesioni prodotte dal cinghiale o da lupo, per incidente stradale su tutte le strade - anche ferrate e nazionali - con esclusione delle strade urbane, delle superstrade ed autostrade; fino a € 1.000,00 (con scoperto del 10%) per avvelenamento, annegamento, morsi di viperidi, punture di insetti e per le altre cause diverse da quelle sopra indicate ma previste nei punti a), b), c), d), e), f) (escluso paragrafo g) della sezione GARANZIE R.C.V.T .

Si precisa che la garanzia è operante solamente per i cani iscritti all'anagrafe canina, al L.O.I., ai L.I.R. o all'E.N.C.I.

In caso di età del cane inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni, l'indennizzo è ridotto del 50%.

SPESE VETERINARIE:

Rimborso complessivo per i tre cani per anno assicurativo sino ad € 150,00, indipendentemente dal numero dei sinistri, per lesioni derivanti da eventi garantiti in polizza.

I massimali devono intendersi per anno assicurativo e per cane assicurato fatta eccezione per le spese veterinarie per le quali l'importo di euro 150,00 deve intendersi per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di cani assicurati.

PERDITA DEL FUCILE
(furto, rapina, scoppio e scippo)

La garanzia è prestata per il valore che il fucile aveva al momento della rapina, del furto, dello scoppio o dello scippo, con massimo di **€ 1.000,00** di risarcimento con il limite di un fucile a tesserato.

TUTELA LEGALE:

Indennizzo: **€ 300.000,00** massimale per anno assicurativo e nel limite di **€ 15.000,00** per evento.

lucce-